

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "**FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE - ITALIAN HEART FOUNDATION**" (di seguito denominata Fondazione), con sede in Milano Corso Sempione n. 44.

ART. 2

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

SCOPI

ART. 3

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- a) effettuare studi e ricerche per contribuire allo sviluppo delle conoscenze in campo cardiovascolare in tutti i loro aspetti, ossia:
ricerca scientifica, applicazione pratica, prevenzione, divulgazione, educazione sociale;
- b) interagire con altri Enti Pubblici e Privati allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e di conoscenze.

ART. 4

Per conseguire tali scopi la Fondazione intende promuovere attività formative e di consulenza mediante:

- 1) rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche ed affini nazionali ed internazionali;
- 2) corsi, conferenze, seminari a livello nazionale ed internazionale rivolti alle professioni sanitarie ed al pubblico;
- 3) gruppi di studio e di lavoro su specifici argomenti;
- 4) allestimento e distribuzione di pubblicazioni periodiche e non e di materiale divulgativo;
- 5) ogni altra iniziativa locale, nazionale od internazionale consona agli scopi statuari.

ART. 5

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Fondazione si avvale dei contributi e delle quote associative dei diversi tipi di soci, delle prestazioni volontarie dei Soci e della collaborazione di terzi e di collaboratori.

PATRIMONIO

ART. 6

Il patrimonio della Fondazione é costituito dalle quote sociali e dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e da quanto pervenuto alla stessa.

SOCI

ART. 7

I soci sono: Fondatori, Benemeriti, Onorari, Sostenitori, Ordinari.
Soci Fondatori: sono coloro che sono nominati nell'atto costitutivo;
Soci Benemeriti: sono designati dal Consiglio Direttivo tra persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, particolarmente distinti per la partecipazione al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
Soci Onorari: personalità o Enti eminenti italiani e stranieri;
Soci Sostenitori: persone fisiche o Enti che si impegnano a versare una o più volte l'importo corrispondente a più annualità del contributo associativo alle condizioni descritte in apposito regolamento;
Soci Ordinari: persone fisiche o Enti che hanno versato il contributo associativo annuale, che possono partecipare ad ogni livello all'attività della Fondazione.
La decadenza dei soci avviene in base a decisione motivata dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
A giudizio del Consiglio Direttivo sono previste particolari forme di adesione senza diritto di voto.

ADESIONI

ART. 8

Sono Amici della Fondazione le persone fisiche o enti che aderiscono alle finalità ed agli scopi della Fondazione.
Essi, se invitati, possono partecipare alle Assemblee dei Soci senza diritto di voto.

ORGANI SOCIALI

ART. 9

Sono organi della Fondazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10

L'Assemblea é costituita da tutti i soci.
I Soci Fondatori sono membri di diritto dell'Assemblea, a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca formulata dall'Assemblea per gravi e giustificati motivi.

ART. 11

La convocazione dell'assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene per iscritto almeno quindici giorni prima della data fissata, al domicilio dichiarato dal socio.

ART. 12

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne é fatta richiesta motivata da almeno due terzi tra Soci Fondatori, Sostenitori e membri del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni e le votazioni possono avvenire per corrispondenza, posta elettronica o telefax.

Le riunioni e le votazioni possono anche avvenire in tele o videoconferenza.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Fondazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

ART. 14

L'Assemblea é presieduta dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano.

L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea.

ART. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche di statuto occorre la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Si consentono due deleghe per ogni socio.

ART. 16

Le delibere adottate devono essere verbalizzate in un apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e tenuto presso la sede della Fondazione.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea é composto da 4 a 20 membri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

I Soci Fondatori, in deroga al periodo precedente, fanno parte a vita del Consiglio Direttivo salvo dimissioni o revoca espressa dall'Assemblea per gravi e giustificati motivi.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario Generale.

I Soci Fondatori compongono il primo Consiglio Direttivo.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo é dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'assemblea e del Presidente.

Il Consiglio ha - fra l'altro - competenza per:

- l'attuazione di iniziative atte a favorire lo sviluppo e gli scopi della Fondazione;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali e delle modalità di riscossione delle stesse;
- l'ammissione dei soci benemeriti e sostenitori;
- la redazione ed approvazione di Regolamenti per regolare e disciplinare il funzionamento della Fondazione e dei suoi Organi;
- la nomina del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Segretario Generale;
- l'ammissione degli Amici della Fondazione: il Consiglio può delegare al Presidente o al Segretario Generale la facoltà di accettare le domande di ammissione presentate

da persone fisiche o enti che intendono aderire alle finalità ed agli scopi della Fondazione;

- l'istituzione di borse di studio;
- l'istituzione del Comitato Scientifico e l'istituzione del Comitato di Pro-grammazione e Sviluppo che hanno funzioni di consulenza per il Consiglio Direttivo secondo appositi regolamenti e l'istituzione di un Comitato Borse di Studio e Premi;
- l'istituzione di delegazioni la cui attività si svolgerà secondo appositi re-golamenti;
- l'elaborazione del programma di attività per ogni anno sociale da sotto-porre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, o su richiesta di metà dei Consiglieri, e comunque almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la redazione del progetto di bilancio.

ART. 20

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.

Le convocazioni e le votazioni possono avvenire per corrispondenza, posta elettronica o telefax.

Le riunioni e le votazioni possono anche avvenire in tele o videoconferenza.

ART. 21

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Fondazione, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea e, in caso di urgenza, prende ogni opportuna decisione, salvo ratifica dell'organo competente della Fondazione.

Il Presidente procede alla nomina dei dirigenti della Fondazione.

ART. 22

I Vice-Presidenti sostituiscono, in ordine di anzianità il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 23

Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente; attua, nei limiti del piano di attività, l'articolazione della struttura operativa della Fondazione, risponde dello svolgimento delle attività associative e del personale e può nominare su incarico del Consiglio Direttivo un tesoriere o può svolgere le funzioni egli stesso.

ART. 24

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e dal Segretario Generale della Fondazione. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, gli altri membri del Comitato fino al raggiungimento del numero massimo di 6.

Il Comitato Esecutivo dura in carica 3 anni.

I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo opera per la realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le direttive strategiche indicate dal Consiglio Direttivo.

ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri scelti dall'Assemblea anche fra i non soci, che restano in carica tre esercizi e svolgono le funzioni precisate dall'art.2403 del Codice Civile.

Esso elegge il proprio Presidente se a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Borse di Studio e Premi composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, con il compito di vagliare, approvare o re-spingere ogni richiesta di borse di studio che pervenga alla Fondazione, avuto particolare riguardo ai contenuti scientifici della richiesta ed alla sua pertinenza con le finalità istituzionali della Fondazione.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 27

In seno alla Fondazione è prevista la costituzione di:

- a) uffici centrali;
- b) delegazioni regolate da apposito regolamento che viene emanato ed è modificabile da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 28

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da ricercatori e clinici attivi nel campo della ricerca cardiovascolare e campi affini.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni.

Il Comitato Scientifico é organo di consulenza del Comitato Esecutivo nella realizzazione degli scopi della Fondazione ed opera secondo apposito regolamento.

ART. 29

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato di Programmazione e Sviluppo composto da personalità anche non mediche.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato di Programmazione e Sviluppo.

I membri del Comitato di Programmazione e Sviluppo dureranno in carica tre anni e sono rinnovabili.

Il Comitato di Programmazione e Sviluppo é organo di consulenza del Comitato esecutivo ed opera secondo apposito regolamento.

ESERCIZIO

ART 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio pre-disposto dal Consiglio Direttivo é esaminato dai Revisori dei Conti che ne riferiscono all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A tale scopo il bilancio ed il rendiconto dovranno essere depositati presso la sede 15 giorni prima della data dell'assemblea affinché i soci ne possano prendere visione.

Le rendite annue del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio potranno essere erogati entro l'esercizio successivo purchè destinati ai fini della Fondazione.

ART. 31

La Fondazione può essere liquidata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di messa in liquidazione della Fondazione, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

I beni costituenti il patrimonio della Fondazione verranno devoluti integralmente ad altri Enti senza fini di lucro aventi scopi affini.

ART. 32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme dettate dal Codice Civile Italiano.

F.TO RODOLFO PAOLETTI

F.TO GIUSEPPE GASPARRINI NOTAIO